



N. 2 del 01/06/2023

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE

OGGETTO BANDO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI PARTECIPANTI ALL'EGAS E SOCI DEL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2023.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 con cui il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato.

Vista la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 con la quale sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 4/2015, tra cui quella relativa alla previsione della Commissione per il Controllo Analogico, disciplinando la composizione ed il procedimento di nomina della stessa.

Visto in particolare l'art. 4 della L.R. 25/2017, con il quale è stato aggiunto, dopo l'art. 7 della L.R. 4/2015, l'art. 7-bis, prevedendo che:

- l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato, e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo;
- i soggetti di cui sopra eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della Commissione per il controllo analogo, uno per ciascuna delle quattro categorie di cui all'art. 7 della L.R. 4/2015, e la Regione nomina il quinto componente;
- l'assemblea dei comuni è convocata per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo dal presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito (CIA) entro venti giorni dal suo insediamento; in caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina;
- la Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e di esperti o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione;
- i sindaci componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del CIA e comunque fino alla nomina dei successori.

Visto altresì l'art. 16 dello Statuto, che reca, ai commi 1, 2 e 3:

1. *I comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, i quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie:*
 - a. *un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci capoluogo di provincia e della città metropolitana;*
 - b. *un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;*
 - c. *un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;*
 - d. *un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.*
2. *Il presidente del Comitato Istituzionale entro 20 giorni dalla data di insediamento convoca l'assemblea dei Comuni soci del gestore per le finalità di cui al comma 1.*
3. *Lo svolgimento della elezione verrà disciplinato dal Comitato Istituzionale con apposito regolamento...".*

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 21 del 24 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza dei Comuni", ed in particolare l'art. 7, secondo cui "Ai fini dell'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza dei Comuni, il Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito provvede a convocare l'assemblea dei Comuni soci del Gestore con proprio decreto, che funge da bando di indizione, da pubblicarsi sul sito della Regione e su quello dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna entro 20 giorni dalla data di insediamento e almeno 60 giorni prima della data delle votazioni".

Rilevato che:

- il mandato dei componenti della Commissione per il controllo analogo attualmente in carica è scaduto in data 30 giugno 2022, termine coincidente con quello del mandato del CIA;
- a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 un componente della Commissione è cessato dalla carica in conseguenza della decadenza dalla carica di Sindaco;
- in data 22 agosto 2022 hanno rassegnato le dimissioni due componenti della Commissione.

Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 7-bis della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii., ed al fine di garantire l'attività di controllo, i Sindaci componenti della Commissione restano in carica fino alla nomina dei successori.

Considerato che:

- con Decreto del Presidente EGAS n. 2 del 31 marzo 2022 sono state bandite le elezioni per il rinnovo delle cariche dei componenti del CIA;
- a seguito dello svolgimento delle elezioni in data 25 luglio 2022, con Deliberazione del CIA n. 45 del 2 settembre 2022 si è preso atto della nuova composizione del Comitato ed è stato nominato il Presidente, individuato nel Sindaco del Comune di Calangianus, Fabio Albieri;
- nel rispetto del termine di cui sopra, con Decreto del Presidente n. 5 dell'8 settembre 2022 sono state indette per il giorno 22 novembre 2022 le elezioni per il rinnovo delle cariche dei componenti della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza dei Comuni partecipanti all'EGAS e soci del gestore unico del Servizio Idrico Integrato;
- con Decreto del Presidente n. 6 del 27 settembre 2022, per le motivazioni ivi espresse, la data delle elezioni è stata rinviata al 30 novembre 2022;
- con Decreto del Presidente n. 8 del 1 dicembre 2022 si è preso atto del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione dei componenti delle quattro categorie di Comuni interessate, pari,

rispettivamente, a n. 3, n. 13, n. 34 e n. 126 votanti, avendo partecipato al voto, rispettivamente, n. 2, n. 11, n. 19 e n. 59 rappresentanti dei Comuni.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 8515 del 1 dicembre 2022 gli esiti delle elezioni sono stati comunicati al Presidente della Regione Sardegna, con contestuale richiesta di valutare l'opzione di consentire, a cura degli uffici dell'EGAS, la ripetizione della tornata di elezioni, per le motivazioni ivi espresse che non hanno consentito il regolare svolgimento del procedimento elettorale;
- a seguito della corrispondenza intercorsa tra la Regione e l'EGAS (nota EGAS prot. n. 683 del 13 febbraio 2023, nota RAS prot. n. 3770 del 31 marzo 2023, nota EGAS prot. n. 1819 del 6 aprile), con nota prot. n. 5640 del 15 maggio 2023, acquisita al prot. EGAS al n. 2486 del 16 maggio 2023, il Presidente della Regione ha comunicato che nulla osta alla richiesta di poter nuovamente indire e ripetere l'elezione per il rinnovo della Commissione per il controllo analogo, in luogo dell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 7-bis della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4.

Rilevata pertanto la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii., all'indizione di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche dei componenti della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza delle quattro categorie di Comuni ex art. 7 della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii., partecipanti all'EGAS e soci del gestore unico del servizio idrico integrato.

Considerato che le fasi preordinate alle elezioni per il rinnovo della Commissione si sovrappongono a quelle delle elezioni amministrative di n. 39 Comuni della Sardegna, di cui n. 31 soci del Gestore Abbanoa SpA, chiamati al rinnovo dei propri organi nelle date del 28 e del 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nelle date dell'11 e del 12 giugno 2023.

Considerata altresì l'opportunità di consentire anche ai sindaci eletti a seguito delle elezioni amministrative di partecipare al procedimento di rinnovo della Commissione per il c.a., e dunque di poter presentare la propria candidatura a componente della CCA.

Rilevata, conseguentemente, l'opportunità di fissare le elezioni per il rinnovo delle cariche di componenti della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza dei Comuni partecipanti all'EGAS e soci del gestore unico del Servizio Idrico Integrato in una fase successiva alla conclusione delle elezioni amministrative, prevedendo dei termini congrui per la presentazione delle candidature e per la successiva pubblicizzazione delle stesse.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Articolo 1- Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche dei componenti della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza dei Comuni partecipanti all'EGAS e soci del gestore unico del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'articolo 7-bis della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, così come modificata ed integrata dalla L.R. 11 dicembre 2017, n. 25.

Articolo 2- Procedura elettorale

Le votazioni sono indette per il giorno 6 settembre 2023 e si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

La procedura elettorale inizia con l'annuncio delle elezioni coincidente con la data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Regione e su quello dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e termina con la proclamazione degli eletti.

Le votazioni si articolano con la tempistica sottoindicata:

- a) annuncio delle elezioni il giorno di pubblicazione del presente bando con inizio della procedura elettorale;

- b) dal giorno successivo l'Ufficio Elettorale di cui all'art. 8 predisporre e rende disponibile l'elenco degli aventi diritto al voto e lo inoltra alle amministrazioni comunali partecipanti all'EGAS e socie del Gestore Abbanoa SpA entro il 16 giugno 2023;
- c) dalle ore 9.00 del 19 giugno 2023 alle ore 18.00 del 17 luglio 2023 devono essere presentate le candidature all'ufficio preposto alla raccolta delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 4;
- d) dalle ore 9.00 del 18 luglio 2023 alle ore 14.00 del 21 luglio 2023 dovranno essere eventualmente regolarizzate, su richiesta dell'Ufficio Elettorale, le candidature qualora fossero rilevate mancanze e/o vizi sanabili; entro le stesse ore 14.00 del 21 luglio 2023 gli elenchi di candidati predisposti dall'Ufficio elettorale dovranno essere affissi nell'Albo Pretorio dell'EGAS e inoltrati ai comuni partecipanti all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e soci del Gestore, secondo le categorie di inquadramento degli stessi;
- e) nel giorno prefissato si svolgono le votazioni;
- f) lo scrutinio, che sarà pubblico, avviene subito dopo il termine delle votazioni;
- g) al termine delle operazioni di spoglio delle schede, il Presidente del seggio consegna all'Ufficio Elettorale il verbale dello scrutinio, unitamente alle schede elettorali ed al residuo materiale della votazione, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni;
- h) subito dopo la consegna del verbale del seggio e del materiale, l'Ufficio Elettorale procede alla determinazione dei risultati elettorali redigendo apposito verbale;
- i) entro il giorno successivo a quello delle votazioni l'Ufficio Elettorale dichiara i risultati e li trasmette al Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito;
- j) il Presidente del CIA procede, entro il giorno successivo, alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione, entro dieci giorni, dei componenti della Commissione proclamati eletti in rappresentanza dei Comuni soci del Gestore unitamente al quinto componente nominato dalla Regione, per l'insediamento.

Articolo 3 - Sistema elettorale e composizione delle categorie.

I comuni partecipanti all'Ente di Governo dell'Ambito e facenti parte dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della Commissione per il controllo analogo. La Regione nomina il quinto componente.

Hanno diritto al voto i Sindaci, o loro delegati, dei comuni partecipanti all'Ente di Governo dell'Ambito e facenti parte dell'assemblea dei soci del gestore unico, opportunamente suddivisi nelle quattro categorie di cui all'art. 7 della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii., come individuate a seconda della diversa consistenza demografica di ciascun Comune, in base ai dati ISTAT di cui al prospetto allegato allo Statuto vigente, aggiornato con Deliberazione del CIA n. 57 del 20 dicembre 2021, e nello specifico:

- 1) comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- 2) comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- 4) comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Il voto va espresso scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulle righe tracciate, il nome del componente che si intende votare, ovvero barrando il riquadro relativo al singolo candidato.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, a favore di un candidato della categoria di appartenenza del proprio comune.

I candidati alla elezione della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza dei Comuni, suddivisi tra le quattro categorie in relazione al comune di appartenenza, sono i sindaci o loro delegati.

Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti della commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci o loro delegati appartenenti alle seguenti categorie di comuni:

- a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Articolo 4 - Presentazione delle candidature.

Le candidature dovranno pervenire all'Ufficio Elettorale di cui all'art. 8 dalle ore 9.00 del 19 giugno 2023 alle ore 18.00 del 17 luglio 2023 all'indirizzo PEC ufficio.elettorale@pec.egas.sardegna.it.

La candidatura dei delegati dovrà essere accompagnata da atto formale a firma del sindaco del comune rappresentato.

L'Ufficio Elettorale, dopo aver verificato i requisiti di eleggibilità dei candidati, provvede alla predisposizione di un elenco di candidati per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3, nel quale i soggetti interessati sono inseriti secondo l'ordine di presentazione della candidatura.

Nel caso in cui l'Ufficio Elettorale rilevi mancanze e/o vizi comunque sanabili nell'ambito della presentazione delle candidature, lo stesso inoltrerà ai soggetti interessati richiesta di regolarizzazione delle candidature, assegnando agli stessi un termine massimo di 3 giorni.

A seguito dell'approvazione, entro le ore 14.00 del 21 luglio 2023 gli elenchi predisposti dall'Ufficio Elettorale dovranno essere affissi nell'Albo Pretorio dell'EGAS e inoltrati ai comuni partecipanti all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e soci del Gestore, secondo le categorie di inquadramento degli stessi.

Articolo 5 - Seggio elettorale

É istituito un unico seggio elettorale, che si compone di un Presidente e di tre componenti, nominati con Decreto del Direttore Generale dell'EGAS. Il Presidente del seggio individua tra i componenti il vicepresidente ed il segretario.

Il seggio opera validamente purché siano presenti almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il vicepresidente.

Con il medesimo decreto saranno quantificate le ore di straordinario necessarie per l'attività da svolgersi ad opera dei dipendenti dell'Ente facenti parte del seggio.

Articolo 6 – Operazioni di voto.

Il seggio elettorale è ubicato presso il Mistral 2 Hotel, Via XX Settembre 34, Oristano.

Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 6 settembre 2023.

Gli elettori che all'ora di chiusura si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori.

Per essere ammesso al voto, l'elettore dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento e confermerà la propria partecipazione al voto firmando l'elenco degli elettori a fianco dell'indicazione nominativa. Il delegato, oltre al documento di riconoscimento, dovrà presentare copia dell'atto di delega firmata dal sindaco.

Il Presidente del seggio garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto:

- a) accertando l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento e, nel caso di soggetto delegato, mediante copia dell'atto di delega;

- b) accertando l'iscrizione dell'elettore negli elenchi dei Comuni votanti per ciascuna categoria di appartenenza;
- c) consegnando a ciascun votante la scheda e la matita e curando che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
- d) annotando l'avvenuto esercizio di voto.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate in seduta pubblica, presso il seggio elettorale, subito dopo il termine delle votazioni, e proseguiranno ininterrottamente fino alla conclusione.

L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente del seggio con la collaborazione degli scrutatori.

Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate o non risultino timbrate secondo le modalità previste;
- b) contengano voti espressi in modo equivoco o a favore di persone che non risultino tra i candidati inseriti nell'elenco predisposto dall'Ufficio elettorale.

I voti di preferenza espressi in eccedenza al primo sono, in ogni caso, nulli. Rimane pertanto valido solo il primo voto secondo l'ordine dei candidati inseriti nelle schede elettorali ai sensi dell'art. 4 ovvero espresso dall'elettore.

Sono altresì nulli i voti di preferenza attribuiti a candidati non compresi nell'elenco elettorale della categoria di appartenenza del proprio comune.

In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, annota a verbale i rilievi espressi per l'eventuale decisione dell'Ufficio Elettorale, che provvede all'attribuzione definitiva del voto.

Prima di sciogliere la seduta, il Presidente raccoglie le schede votate e scrutinate, due copie del verbale, le tabelle di scrutinio, una copia degli elenchi degli elettori in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti del seggio e lo trasmette, ai fini della nomina o proclamazione degli eletti, all'ufficio Elettorale.

Articolo 8 - Ufficio Elettorale

Presso l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, Via Cesare Battisti,14 Cagliari, è istituito l'Ufficio Elettorale, nominato con Decreto del Direttore Generale dell'EGAS.

Con il medesimo decreto saranno quantificate le ore di straordinario necessarie per l'attività da svolgersi ad opera dei dipendenti dell'Ente facenti parte dell'Ufficio Elettorale.

L'Ufficio Elettorale svolge i seguenti compiti:

- a) predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto di ciascuna categoria di comuni;
- b) trasmettere a ciascun comune facente parte dell'EGAS e socio del Gestore gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti dal bando di indizione, perché ciascun elettore possa prenderne visione;
- c) ricevere per ciascuna categoria di comuni le candidature presentate dai singoli sindaci o delegati;
- d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- e) predisporre, sulla base delle candidature regolari ricevute, un elenco di candidati per ciascuna categoria, nel quale i soggetti interessati sono inseriti secondo l'ordine di presentazione della candidatura;
- f) rendere pubblici gli elenchi di cui al punto e) nei termini e nelle forme prescritte dal bando di indizione;
- g) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al

voto;

- h) esprimere pareri;
- i) accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati del seggio;
- j) dichiarare i risultati;
- k) comunicare i risultati per le forme di pubblicità istituzionale.

Nel corso della giornata delle elezioni l'Ufficio Elettorale opera presso la sede delle votazioni, e svolge in particolare le funzioni di cui all'art. 9.

Avverso le decisioni dell'Ufficio Elettorale si può proporre ricorso al TAR.

Articolo 9 - Validità delle votazioni e attribuzione seggi

Ricevuti i risultati delle votazioni dal Presidente del seggio, il Presidente dell'Ufficio Elettorale accerta la validità delle votazioni: per ciascuna delle quattro categorie in cui sono suddivisi i Comuni la votazione è valida se vi ha preso parte almeno la metà degli aventi diritto più uno.

L'Ufficio Elettorale inoltre:

- a) determina per ciascun elenco di candidati la cifra individuale, costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato dell'elenco;
- b) dichiara eletto, per ciascuna categoria, il candidato con il maggior numero dei voti di preferenza.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, l'Ufficio Elettorale dichiara eletto il candidato che nell'elenco risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore, avendo presentato per primo la candidatura.

Entro il giorno successivo a quello delle votazioni l'Ufficio Elettorale dichiara i risultati e li trasmette al Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito.

Entro il giorno successivo il Presidente del CIA procede alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione, entro dieci giorni, dei nuovi componenti della Commissione, unitamente al quinto componente nominato dalla Regione, per l'insediamento.

Nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione di una o più categorie, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina.

Articolo 10 - Competenze uffici dell'EGAS

Gli uffici dell'EGAS cureranno secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale:

- a) la messa a disposizione di tutto il materiale necessario per la gestione e svolgimento delle operazioni elettorali;
- b) la stampa delle schede elettorali, nonché degli elenchi dei candidati da affiggere all'ingresso del seggio elettorale;
- c) la sorveglianza dei locali durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 11 - Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento, dalla convocazione del corpo elettorale alla nomina e proclamazione degli eletti, è ammesso ricorso da proporsi entro 48 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, all'Ufficio Elettorale, che si pronuncia nelle 48 ore successive, redigendo il relativo verbale che sarà trasmesso in copia ai ricorrenti.

Articolo 12 - *Normativa di riferimento*

Per ogni procedura non indicata si fa riferimento al TUEL.

Il presente Decreto è pubblicato sul sito della Regione e su quello dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Il Presidente
Fabio Albieri

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa